



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

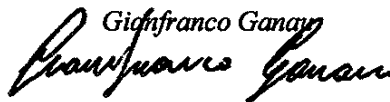
PROT. /S.C.

ALL'ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA PRIMA COMMISSIONE
S E D E

OGGETTO: *Corte dei Conti* – Delibera N. 10-2017 – CCR – Certificazione di Contratto collettivo regionale di lavoro relativo, ai dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, sottoscritto in data 6 dicembre 2016 (REL.32)

L'atto in oggetto è trasmesso per competenza alla Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole.

IL PRESIDENTE

Gianfranco Ganau


Da "sardegna.controllo.supporto@corconticert.it" <sardegna.controllo.supporto@corconticert.it>
"aagg.assessore@regione.sardegna.it" <aagg.assessore@regione.sardegna.it>, "co.ra.n@regione.sardegna.it" <co.ra.n@regione.sardegna.it>,
"presidenzaconsiglio@consregsardegna.it" <presidenzaconsiglio@consregsardegna.it>, "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>,
"affari.generali@pec.regione.sardegna.it" <affari.generali@pec.regione.sardegna.it>,
"aagg.controllo.pec.gestione@regione.sardegna.it" <aagg.controllo.pec.gestione@regione.sardegna.it>, "prog.assessore@pec.regione.sardegna.it" <prog.assessore@pec.regione.sardegna.it>,
"prog.assessore@pec.regione.sardegna.it", "programmazione@pec.regione.sardegna.it" <programmazione@pec.regione.sardegna.it>,
"personale@pec.regione.sardegna.it" <personale@pec.regione.sardegna.it>, "presidenza.dirigen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirigen@pec.regione.sardegna.it>,
"presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>

Data mercoledì 1 febbraio 2017 - 09:50

0007721-21/12/2016-SC_SAR-S10-P - Pubblicazione Delibera n. 10 -2017 - CCR -

Al Presidente del Comitato Regionale per la Rappresentanza negoziale
Al Presidente della Regione Sardegna
All'Assessore degli Affari Generale, Personale e Riforma della Regione
All'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Al Direttore Generale degli Affari Generale, Personale e Riforma della Regione
Al Direttore Generale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
All'Ufficio di Controllo Interno di Gestione
Al Direttore generale dei Servizi Finanziari

0007721-21/12/2016-SC_SAR-S10-P - Pubblicazione Delibera n. 10 -2017 - CCR -Certificazione di Contratto collettivo regionale di lavoro relativo, ai dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, sottoscritto in data 6 dicembre 2016 - Camera di Consiglio del 31/01/2017

Si trasmette in allegato la delibera di cui all'oggetto, adottata da questa Sezione di Controllo e Depositato presso questa Segreteria in data 31/01/2017. La stessa potrà essere inoltre consultata presso il sito istituzionale nella banca dati controllo, sul quale è pubblicata, al seguente indirizzo: http://www.corteconti.it/servizi_on_line/, banca dati del controllo, specificando nel menù a tendina l'Organo emittente: Sezione controllo regione Sardegna - numero e anno della delibera ed inviando la Ricerca.
Per ogni chiarimento è possibile contattare la scrivente.

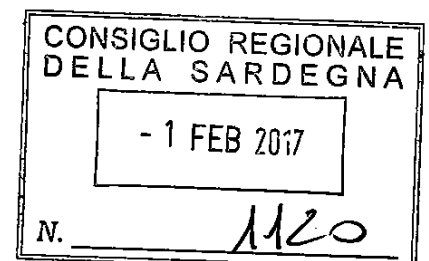
MARINA SAVIANO
Area III F3/
Collaboratore Amministrativo
SERV.SUPP.SEZIONE REG.
CONTR. SS.RR.
SARDEGNA

Indirizzo Via lo Frasso, 4- 09127 Cagliari
tel. 0706000227 e-mail: marina.saviano@corconticert.it

Allegato(I)

010-2017-CCR.pdf (160 Kb)
10-2017-62190218.tif.pdf (617 Kb)

REL. 32



= 1135 289

SC
n

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. S10



DOC. INTERNO N.62190217 del 31/01/2017

Deliberazione n°10/2017/CCR



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Presidente f.f.
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	Consigliere
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	Consigliere
Dott. Roberto Angioni	Primo Referendario - relatore

nella camera di consiglio del 31 gennaio 2017;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

Vista la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (normativa di contabilità regionale);

Vista l'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Parte normativa 2013-2015", sottoscritta in data 6 dicembre 2016, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti per la prevista certificazione, unitamente alla relazione illustrativa ed alla delibera di Giunta Regionale n.70/17,



pervenuta alla Sezione del controllo con nota prot.n.141 del 10.01.2017;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 30/19 del 30 luglio 2013 concernente gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 70/17 del 29 dicembre 2016, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all'ipotesi di contratto in esame;

Vista la nota n. 61426338 dell'11 gennaio 2017, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'ipotesi di contratto suddetta al Primo Referendario dott.Roberto Angioni;

Viste le note del magistrato istruttore prot.n. 351 del 12 gennaio 2017 e prot. n. 1282 del 23 gennaio 2017;

Viste la risposta del CORAN prot.n.6 del 19 gennaio 2017, pervenuta con prot.n.1298 del 23 gennaio 2017 e la documentazione ad essa allegata, e la nota prot. n.10 del 26 gennaio 2017, pervenuta con prot.n.1359 in pari data;

Vista l'ordinanza n.2 del 27 gennaio 2017, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull'attendibilità della quantificazione dei costi e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio;

Considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Maria Paola Marcia;

Udito il relatore Primo Referendario Roberto Angioni;

PREMESSA

Con nota pervenuta alla Sezione del controllo con prot.n.141 del 10.01.2017 è stata trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti, per la prevista certificazione dei costi contrattuali, l'ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Parte normativa 2013-2015", sottoscritta in data 6 dicembre 2016, la quale contiene diverse disposizioni di modifica di carattere normativo del CCRL del 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

In particolare, con i 13 articoli di cui si compone l'ipotesi di accordo, dopo le previsioni generali in materia di applicabilità, durata e decorrenza delle modifiche contrattuali (artt.1,2) ed in materia di rappresentanza nel procedimento di contrattazione (art.3), viene modificato il regime dell'articolazione della prestazione lavorativa, recependosi profili di flessibilità dell'orario di lavoro (artt.4,5), anche in riferimento alla disciplina del lavoro straordinario (art.6) e delle ferie (art.7) e vengono introdotte previsioni di dettaglio relativamente ai permessi retribuiti e non retribuiti (artt.8,9), al congedo parentale (art.10), alle assenze per malattia (art.11), al congedo per cura di disabili (art.12), al riconoscimento dei buoni pasto al personale dipendente (art.13).

Unitamente all'ipotesi di modifica contrattuale sono stati trasmessi la relazione illustrativa del CORAN e la deliberazione della Giunta Regionale n. 70/17 del 29 dicembre 2016, con la quale è stato espresso il parere favorevole sull'ipotesi di modifica contrattuale, ai sensi dell'art.63 della legge regionale n.31/1998.

Con riferimento ai costi contrattuali, all'interno della relazione illustrativa di corredo, si è affermato che *"La trattativa (...) si è*



concentrata sulla revisione di alcuni istituti contrattuali che non comportano costi per l'Amministrazione" e non è stata trasmessa documentazione tecnica a supporto della dichiarata assenza di costi.

Al contempo, non è stata inviata alla Sezione del controllo la normativa contrattuale come risultante all'esito delle modifiche previste dall'ipotesi di nuovo accordo contrattuale.

1. Sul decorso del termine del procedimento di certificazione

In via del tutto preliminare, la Sezione ritiene di dover effettuare alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento in corso, anche con la finalità di fornire indirizzi univoci, per il futuro, ai diversi soggetti interessati della procedura di certificazione dei costi delle ipotesi di CCRL di cui alla legge regionale n.31/1998.

1.1. Osserva al riguardo la Sezione che l'art.63 della legge regionale n.31 del 1998, nel disciplinare la procedura di certificazione dei costi quantificati dalla contrattazione collettiva regionale e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale, prevede che, dopo la stipula dell'ipotesi di accordo, la quantificazione dei costi contrattuali venga trasmessa dal CORAN alla Sezione di controllo della Corte dei conti, la quale conclude il procedimento nel termine stringente di 15 giorni lavorativi, secondo quanto oggi previsto dall'art.40 del d.lgs. 165/2001 in virtù del richiamo dinamico della legge regionale alle disposizioni dell'abrogato d.lgs.29/1993.

La normativa presuppone pertanto che la Sezione di controllo sia immediatamente posta in grado di verificare l'impatto finanziario

dell'ipotesi di accordo attraverso l'esame di un documento di natura tecnico-finanziaria che analizzi partitamente le disposizioni del contratto collettivo in corso di approvazione ed i suoi riflessi economici rispetto agli strumenti di programmazione regionale.

A tal fine la quantificazione dei costi effettuata dal CORAN e comunque il complesso dei documenti che accompagnano la quantificazione, debbono consentire l'immediata relazione tra i costi indicati e le disposizioni contrattuali come vigenti a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui all'ipotesi di contratto, in rapporto con gli strumenti finanziari operanti in ambito regionale.

Difatti, nel caso di mancata trasmissione della completa dichiarazione dei costi, da un lato, e della normativa vigente, dall'altro, non potrebbe essere attivato il controllo rimesso alla Corte dei conti, considerato che *sin ab origine* non risulterebbe possibile il riscontro oggettivo dei costi contrattuali e la verifica della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria della Regione. Quest'ultima ipotesi, caratterizzata da una carenza così radicale da non consentire l'integrazione della fattispecie legale dell'art.63 della L.R. n.31/1998, risulta ontologicamente e concettualmente diversa rispetto alla mera non completezza della documentazione trasmessa o di quella, di ancor più diffusa verifica, in cui occorra semplicemente approfondire specifici aspetti normativi e giuridici o acquisire chiarimenti mediante attività istruttoria, nella pendenza del termine previsto dalla legge a seguito dell'attivazione della procedura di certificazione.

1.2 Nel caso in esame, alla dichiarazione di assenza di costi contrattuali da parte del CORAN, contenuta in forma generica nella relazione illustrativa, non si è accompagnata la trasmissione alla Sezione del



controllo delle disposizioni contrattuali vigenti nella loro portata complessiva (ovvero come risultanti a seguito delle modifiche, non autosufficienti dal punto di vista sia normativo che finanziario, introdotte dalla nuova ipotesi di accordo). Pertanto, in prima battuta, la trasmissione operata dal CORAN con la nota prot.n.141 del 10 gennaio 2017, non ha consentito l'inizio della procedura di certificazione.

Si deve al riguardo sottolineare che già in passato, e da ultimo con la deliberazione n.55/2015/CCR, la Sezione del controllo aveva invitato il CORAN a corredare le ipotesi di contratto da sottoporre alla Corte di conti di adeguate relazioni illustrative e di quantificazione dei costi, proprio affinché siano forniti alla Sezione, nel rispetto della procedura prevista, tutti gli strumenti tecnici così come i richiami normativi necessari per consentire la corretta attivazione del procedimento *de quo*.

1.3 Con nota prot.n.351 del 12 gennaio 2017 il magistrato istruttore ha richiesto al Presidente del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione l'invio del CCRL vigente, degli indirizzi della Giunta di cui alla delibera, dell'attestazione dei costi contrattuali, della deliberazione di Giunta n. 30/19/2013, segnalando che i termini previsti della legge regionale per la conclusione del procedimento di certificazione non potevano che decorrere dal momento della ricezione di tale documentazione.

La documentazione richiesta veniva trasmessa con nota prot.n.6 del 19 gennaio 2016 a firma del Presidente del CORAN, e perveniva alla Sezione con prot.n.1298 del 23 gennaio 2017.

Pertanto, solamente da tale data, è decorso il termine iniziale della presente procedura di certificazione.

1.4 Da quanto sopra esposto emerge la necessità che il CORAN e la Regione provvedano, quanto prima, alla compilazione di un testo coordinato delle normative contrattuali vigenti, relativamente alla quale la Sezione ritiene necessario formulare specifica raccomandazione.

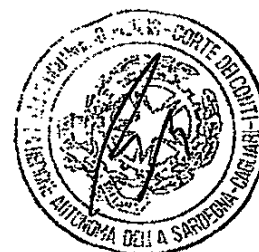
2. Vigenza temporale dell'ipotesi di accordo ed indirizzi alla contrattazione

Esaminata la documentazione trasmessa dal CORAN in data 23 gennaio 2017 e valutata la quantificazione dei costi (*rectius* la dichiarazione di assenza di costi), il magistrato istruttore ha formulato richieste istruttorie con nota prot.1282 nella medesima data del 23 gennaio 2017, in particolare: a) relativamente alla durata e decorrenza delle modifiche contrattuali; b) relativamente al regime di riconoscimento del lavoro straordinario; c) relativamente al regime dei permessi retribuiti di cui all'art.40, lett. d del CCRL come modificato dall'art.8 dell'ipotesi di accordo; d) relativamente al regime di applicabilità dell'art.13 dell'ipotesi di accordo con riferimento ai buoni pasto.

2.1 Decorso ed applicabilità temporale dell'ipotesi di accordo

L'art.2 dell'ipotesi di accordo, sottoscritta in data 6 dicembre 2016, dispone che il contratto in via di approvazione interviene a modificare il CCRL del 15 maggio 2001 nell'ambito del triennio di contrattazione relativo al periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2015.

La Sezione, alla luce di tale disposizione, non può che rilevare la significativa anomalia derivante dal fatto che, nonostante che il periodo contrattuale si riferisce al triennio 2013-2015, ai sensi del secondo comma dello stesso art.2, gli effetti giuridici delle nuove disposizioni *"...decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salva diversa prescrizione dello stesso"*. E cioè avranno



effetto dal momento della stipulazione definitiva dell'accordo, a seguito del completamento della procedura di certificazione, verosimilmente nei primi mesi dell'esercizio 2017. Tale conclusione risulta confermata dallo stesso CORAN il quale, con la nota prot.n.10 del 26.1.2017, su specifica richiesta istruttoria, chiarisce che *"non è prevista l'applicabilità del contratto con riferimento alle annualità precedenti rispetto all'anno in corso"*.

Dall'esame della documentazione trasmessa, risulta poi interamente decorso anche il periodo cui erano riferiti gli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta Regionale n.30/19 del 30.7.2013 (appunto adottati per il triennio 2013-2015).

Osserva al riguardo la Sezione che la segnalata anomalia in ordine al termine iniziale di vigenza ed applicabilità della nuova normativa contrattuale, non allineata dal punto di vista temporale al triennio contrattuale di riferimento ed agli stessi indirizzi approvati dalla Giunta regionale, è ancor più evidente se si considera che nonostante il previgente blocco della contrattazione collettiva, venuto meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015, le attività legate alla contrattazione collettiva regionale avevano già prodotto diverse precedenti ipotesi di accordo, sottoscritte in data 29 luglio 2015 e 25 settembre 2015, oggetto di scrutinio da parte della Sezione del controllo con deliberazione n.55 dell'1.10.2015 (al contempo, nel medesimo periodo, si erano svolte ulteriori attività contrattuali di settore; si vedano al riguardo le deliberazioni della Sezione del controllo n.54/2015, 63/2015, 64/2015 e 67/2016).

Tali considerazioni rendono conto, evidentemente, della tardività della concertazione contrattuale oggetto dell'odierno esame rispetto agli

strumenti di indirizzo e programmazione previsti dalla legge regionale n.31/1998.

2.2 Difformità rispetto agli indirizzi di cui alla delibera della Giunta regionale n.30/19 del 30 luglio 2013

Anche sotto il profilo dei contenuti, le modifiche contrattuali, almeno in parte, si collocano oggettivamente al di fuori degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n.30/19 del 30 luglio 2013, per quanto debba darsi atto del successivo intervento della presa d'atto da parte Giunta regionale con la deliberazione n.70/17 del 29.12.2016.

In particolare, all'interno della deliberazione 30/19 del 30 luglio 2013, non trovano riscontro indirizzi in materia di flessibilità del rapporto di lavoro e di ferie (artt.4,5,6,7), in materia di permessi retribuiti (artt.8,9), le disposizioni in materia di attestazione dei presupposti per l'assenza di malattia, di congedo per cure dei disabili (artt.11,12) e quelle per la ripartizione di una quota ulteriore di buoni pasto (art.13).

Se è pur vero che parte di tali disposizioni trova comunque un referente normativo in disposizioni di legge operanti in via imperativa, deve tuttavia osservarsi, anzitutto, che è comunque rimesso alla contrattazione collettiva definire le modalità applicative di tali disposizioni solo dopo la definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale (se del caso anche in termini di miglior favore per i dipendenti), invece assenti nel caso di specie.

In ogni caso, comunque, almeno alcune delle modifiche contrattuali apportate con l'ipotesi di accordo del 6 dicembre 2016 (art.6 sullo straordinario; art.7 sulle ferie; art.8 sui permessi retribuiti per motivi personali; Art.13, sul servizio mensa) non hanno alcun riferimento in



norme di legge, come si avrà in seguito modo di evidenziare nel dettaglio.

Tali ultime previsioni risultano conseguentemente approvate non solo in assenza di specifici indirizzi della Giunta regionale, ma anche al di fuori di un parametro normativo di riferimento.

2.3 Considerazioni finali

Per quanto sopra indicato la Sezione non può che rilevare che esiste un'evidente discrasia tra il modello procedimentale predisposto dalla legge 31/1998, il quale presuppone la formazione di indirizzi preventivi per la contrattazione regionale e l'applicazione degli stessi entro il triennio contrattuale di riferimento, e quanto si è invece verificato nell'iter di approvazione dell'ipotesi di accordo qui in esame.

Tale discrasia comporta l'anticipazione di previsioni contrattuali che avrebbero dovuto costituire da prima oggetto di specifici indirizzi dell'organo politico e successivamente materia di concertazione per il triennio 2016-2018, e costituisce una significativa alterazione rispetto al modello legale previsto dall'ordinamento regionale per lo svolgimento delle trattative tra parte datoriale e parte sindacale.

3. Esame di singole disposizioni

3.1. Art.6 - lavoro straordinario

L'ipotesi di accordo, al di fuori degli indirizzi assegnati con la citata deliberazione 30/19 del 30 luglio 2013, amplia il monte ore di retribuzione distribuibile per prestazioni di straordinario al di fuori del c.d. straordinario d'emergenza, portando la percentuale distribuibile sino all'80% del monte ore complessivo. Ma soprattutto - *"in deroga alle previsioni di cui al precedente comma"* (ovvero dell'art.37, comma 5 CCRL vigente, il quale prevede *l'autorizzazione del dirigente*

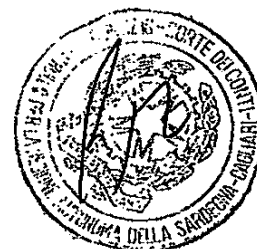
responsabile con la specifica indicazione delle regioni che lo giustificano e la durata di esso) - dispone che possa essere oggetto di compensazione anche lo straordinario non preventivato, seppure in riferimento a maggiori prestazioni di lavoro connesse ad esigenze di servizio non prevedibili, ma autorizzate

Si legge nella relazione illustrativa che, al fine di evitare richieste di maggiori retribuzioni a titolo di lavoro straordinario, è stata introdotta dalla normativa contrattuale la possibilità di compensare, dal punto di vista dell'orario, tale maggiore prestazione lavorativa attraverso dei riposi compensativi.

Il CORAN ha indicato nella nota datata 26 gennaio 2016, che *"il comma 5 bis introduce un'ipotesi di compensazione anche in forma frazionata delle maggiori prestazioni che, non essendo state preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, non possono dare il diritto alla maggiorazione relativa allo straordinario"*, specificando poi che tale attività è invece ritenuta compensabile con minori prestazioni lavorative, evidentemente al di fuori delle ipotesi di mera flessibilità dell'orario ordinario di lavoro.

La Sezione rileva che la citata disposizione dovrà trovare applicazione nel rispetto dei principi di legge vigenti in materia, i quali non consentono, anche ai fini del riconoscimento del riposo compensativo, di derogare all'obbligo di preventiva autorizzazione o di idoneo riconoscimento ex post, dell'utilità della prestazione di lavoro svolta in regime di orario straordinario per ragioni di pubblico interesse.

Infatti la giurisprudenza lavoristica in materia di pubblico impiego ha da tempo affermato che l'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario possa essere rilasciata, anche ex post ed in via di



sanatoria, solo ogni qual volta l'amministrazione abbia espressamente riconosciuto che l'attività lavorativa prestata oltre l'orario ordinario di lavoro, se pur non preventivamente autorizzata, risulta comunque legata ad imprescindibili esigenze di pubblico interesse valutate da parte del soggetto deputato ad effettuare tale verifica all'interno della struttura burocratica.

Ma analogo principio è stato affermato anche relativamente alla possibilità di compensare il lavoro straordinario con minori prestazioni lavorative per il futuro, che dunque necessita, in ogni caso, del preventivo (o del successivo) controllo da parte della struttura burocratica dell'Ente (sul punto Consiglio di Stato 2620/2009).

3.2 Permessi retribuiti – art.8

Con l'art.8 e l'art.9 dell'ipotesi di accordo, oltre a introdursi modifiche di minor rilievo rispetto alle modalità di fruizione dei permessi di cui alla lettera d del vigente art.40 del CCRL, viene prevista la retribuitività del permesso per la designazione all'ufficio di giudice popolare e viene esteso il permesso retribuito di 15 giorni, previsto dal vigente art.40 del CCRL per soli motivi familiari, anche all'ipotesi della ricorrenza di gravi motivi personali.

3.2.1. Quanto all'introduzione del permesso retribuito per la designazione all'Ufficio di Giudice Popolare, per quanto l'adeguamento di tale disciplina non fosse indicato tra gli indirizzi della Giunta regionale per il triennio 2013-2015, la retribuitività dei permessi concessi per lo svolgimento del *munus publicum* di giudice popolare deriva, indirettamente, dalle previsioni dell'art.11 della legge 10 aprile 1951, n.187 (il quale parifica la funzione di giudice popolare all'esercizio delle funzioni elettive) letta in uno con gli artt.79 e 80 del T.U n.267/2000, i

quali prevedono i permessi retribuiti per i lavoratori, privati e pubblici, che svolgano funzioni elettive negli enti locali.

3.2.2. La Sezione dubita invece della legittimità della previsione dell'art.8 in esame nella parte in cui estende la fruibilità di permessi retribuiti per 15 giorni, già prevista per soli motivi familiari dall'art.40 del CCRL vigente, anche all'ipotesi di ricorrenza di gravi motivi personali.

Sul punto il CORAN, nella risposta alle richieste istruttorie del 26 gennaio 2017, ha confermato che *"L'introduzione dei permessi per gravi motivi personali (...) amplia la fattispecie già in vigore dei gravi motivi di famiglia e si adegua a quanto previsto dall'art.19 del CCNL del comparto degli enti locali del 6 luglio 1995"*.

Osserva il Collegio che l'ampliamento delle ipotesi di permesso retribuito non appare supportato da previsioni normative, sia perché l'art.19 del CCNL del Comparto Enti Locali opera in comparto di contrattazione differente, sia perché esso prevede la possibilità di fruire di permessi per motivi personali per soli tre giorni all'anno.

Occorre al riguardo tener presente che l'art.71, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, nel testo in vigore dal 15 novembre 2009, prevede che alla contrattazione collettiva ed alle normative di settore è consentita la regolamentazione delle modalità di fruizione dei permessi retribuiti, *"...fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente..."*.

Precisa il settimo comma della medesima norma che *"Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi"*



Ai sensi delle citate disposizioni, che pongono principi generali applicabili a tutte pubbliche amministrazioni, è dunque vietata alla contrattazione collettiva l'introduzione di fattispecie di permessi retribuiti ulteriori rispetto a quelli già disciplinati dalla legge.

Deve del resto considerarsi, in termini sistematici, che la stessa lettura dell'art.40 del CCRL, dà conto dell'esistenza di ampie garanzie in favore dei lavoratori, versandosi in un settore ampiamente regolamentato. Il diritto dei dipendenti del comparto regionale di assentarsi dall'attività lavorativa risulta infatti ampiamente tutelato sia con il riconoscimento delle diverse ipotesi di permesso, retribuite e non, contemplate o richiamate dalla disposizione in esame (l'art.40 del CCRL, infatti, oltre ad indicare singolarmente le diverse ipotesi di permessi retribuiti operanti nel comparto, effettua un richiamo finale di chiusura alle ulteriori fattispecie previste dalle disposizioni vigenti), sia attraverso la fruizione dei giorni di ferie.

4. Valutazione dei costi contrattuali e certificazione

La Sezione prende atto che le disposizioni dell'ipotesi di accordo, secondo quanto indicato dal CORAN nella relazione illustrativa e confermato nelle risposte alle richieste istruttorie, non comportano costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

4.1 Se tale affermazione può essere condivisa dal punto di vista strettamente finanziario, la Sezione non può tuttavia esimersi dal rilevare che il sistema complessivo impone non solo la tendenziale progressiva riduzione della spesa pubblica per il personale dipendente (vedi le limitate possibilità di reintegrazione del turn-over), ma anche l'incremento di efficienza e produttività delle prestazioni di servizio pubblico. Quindi, ferme restando le perplessità già sopra evidenziate in

punto di legittimità di alcune previsioni, risulta in controtendenza la possibilità riconosciuta ai dipendenti (da parte dell'ipotesi di contratto in esame) di fruire di maggiori ipotesi di permessi retribuiti (art.8, lett.d, per gravi motivi personali) e di recuperi compensativi per lavoro straordinario, svolto, eventualmente, senza previa autorizzazione (art.6).

Ciò comporta, anzitutto un costo indiretto per l'amministrazione, nel senso che l'Amministrazione regionale e le sue articolazioni dovranno procedere all'erogazione della retribuzione pur in assenza della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente.

Ma, ulteriormente, tale costo indiretto è astrattamente in grado di ripercuotersi in un costo effettivo di carattere finanziario, qualora (a fronte dell'ampliamento della possibilità di consentire maggiori e più agevoli assenze dal lavoro), sorga l'esigenza di ricorrere a prestazioni di lavoro alternative o straordinarie per far fronte alle assenze dal lavoro del personale dipendente.

Ciò, come detto, in un sistema che già ampiamente garantisce per legge, mediante il richiamo alle diverse ipotesi vigenti, il diritto dei lavoratori del comparto regionale di assentarsi dal lavoro nella ricorrenza di rilevanti esigenze personali e familiari. E del resto è riprova dell'attenzione alle esigenze personali del lavoratore proprio la legittima introduzione nella contrattazione regionale di ipotesi ulteriori di permessi retribuiti (art.8 , relativamente ai permessi per l'ufficio di giudice popolare già sopra esaminata; art.12, relativamente ai congedi per disabili, il quale recepisce le previsioni dell'art.7 del D.lgs.n.119/2011), nonché l'adeguamento a principi di flessibilità normativa (art.3 e art.5 sull'orario di lavoro, art.7 sulle modalità di



fruizione delle ferie e art.11 relativamente alle modalità di accertamento dello stato di malattia), che anch'esse implicano, dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa ed entro certi limiti (corrispondenti al doveroso rispetto di principi di civiltà giuridica) la rinuncia ad una quota di prestazioni lavorative retribuite.

4.2 Rileva infine la Sezione che viene legittimamente recepita in termini più ampi e favorevoli rispetto alle previsioni del D.lgs.151/2001, la normativa del congedo parentale, come consentito dall'art.1, comma 2, del medesimo testo normativo, anche in punto di indennità percepite dai dipendenti del comparto regionale.

4.3 Negli stessi termini opera la previsione dell'art.13, il quale introduce la possibilità di aumentare, nella ricorrenza dei presupposti per la maturazione del diritto alla loro percezione, il numero dei buoni pasto distribuibile al personale dipendente. Tale maggiorazione comporta la rinuncia ad un risparmio per l'esercizio successivo, evidentemente in controtendenza rispetto alle finalità di riduzione della spesa.

Tutto ciò considerato la Sezione

D E L I B E R A

Con le osservazioni di cui in parte motiva, la certificazione positiva della "Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro - Parte normativa 2013-2015- Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali", del 6 dicembre 2016;

O R D I N A

che copia della presente deliberazione sia trasmessa

- al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;
- al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, all'Assessore della Programmazione e del Bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari;

– all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Copia della deliberazione sarà, altresì, comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

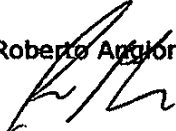
INVITA

il CORAN a dare adeguata diffusione della presente deliberazione e degli effetti che ne scaturiscono presso gli uffici, i servizi, gli Enti della Regione rientranti nel comparto e gli organi di controllo interno dell'Amministrazione regionale e degli Enti interessati.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2017.

Il Relatore

Roberto Angioni



Il Presidente f.f.

Maria Paola Marcia



Depositata in Segreteria in data 31 GEN. 2017

